



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°6 del 10/07/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

67) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO CARDONE, ALL'EPOCA DEI FATTI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI ROMA 2, ATTUALMENTE ARBITRO FUORI QUADRO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 (PUNTI A ED F) DEL REGOLAMENTO A.I.A..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta dell'Arbitro Vincenzo Cardone che, al termine dell'incontro Frassati Anagni/ Nuova Paliano del 26 maggio 2018, si rifiutava in un primo momento di consegnare alla società Frasassi Anagni tutti i documenti dei partecipanti alla gara, ed in particolare il documento di riconoscimento del calciatore Amadio Simone, costringendo quest'ultimo a recarsi nello spogliatoio arbitrale per ritirarlo personalmente e che, in tale circostanza, il direttore di gara avrebbe posto in essere una condotta violenta nei confronti del predetto calciatore".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alla parte, che non svolgeva attività di difesa nei termini concessi.

La Procura osserva che nel corso dell'indagine svolta ha visionato tra gli altri:

- l'esame del referto arbitrale della gara in questione;
- il contenuto delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale competente, nonché delle varie delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale (Comunicati Ufficiali nn. 42, 104, 161 e 324);
- verbale di querela sporto da Amadio Simone presso la Stazione dei Carabinieri di Colferro in data 1 giugno 2018;
- verbale di Pronto Soccorso rilasciato all'arbitro Cardone Vincenzo in data 27 maggio 2018, alle ore 22:36;

- verbale di annotazione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Anagni del 26 maggio 2018, con dichiarazione dell'arbitro Cardone;
- istanza di quest'ultimo di adire le vie legali nei confronti del calciatore sopra citato e relativo diniego alla concessione di tale autorizzazione da parte della Segreteria Federale in data 10 dicembre 2018.

A questo punto, la Procura traccia la genesi del procedimento.

Tutto nasce dalle decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone, in relazione alla gara Frassati Anagni/ Nuova Paliano, valevole per la Coppa della Provincia di Calcio a 5 Serie D del 26 maggio 2018, in base alla quale irrogava, tra le altre, al calciatore Amadio Simone la squalifica sino al 31 maggio 2023, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C..

Il motivo di tale decisione interveniva in quanto il calciatore in argomento, a seguito della sua espulsione, colpiva l'arbitro con un parastinchi alla fronte e poi, al termine della gara, entrava nello spogliatoio dello stesso per il ritiro del documento e, nell'occasione, lo offendeva e poi lo colpiva con un pugno alla tempia e allo zigomo, procurandogli fortissimo dolore ed una lesione refertata con una prognosi di 7 giorni da un Pronto Soccorso di un Ospedale del Comprensorio di Roma.

Il calciatore proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, che con provvedimento pubblicato sul C.U. n.104 del 19/10/2018 riduceva la originaria sanzione, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.

In un successivo comunicato del 23/11/2018 del C.R. Lazio, la Corte Sportiva depositava i motivi della precedente decisione, assumendo che il calciatore, nel suo reclamo, rappresentava una dinamica dei fatti assolutamente contraria a quanto scritto dall'arbitro, ed attesa la mancata comparizione per ben quattro volte dell'arbitro stesso, al fine di fornire chiarimenti sulla vicenda ed accertate alcune problematiche/ incongruenze rilevate sul referto ospedaliero offerto dall'arbitro, si rendevano necessari ulteriori approfondimenti sulla questione e, pertanto, si trasmettevano nuovamente gli atti alla Procura Federale.

A seguito del deposito della relazione istruttoria della Procura Federale, la Corte Sportiva, con decisione pubblicata sul C.U. n.324 del 1 marzo 2019 del C.R. Lazio accoglieva il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Amadio Simone fino al 22 febbraio 2019 (con riferimento alla sanzione per la comunicata espulsione) provvedendo ad una ulteriore trasmissione degli atti alla Procura Federale, per valutare il gravissimo comportamento tenuto dall'arbitro Cardone nei confronti del calciatore più volte citato.

La Procura, a seguito di tutto ciò, dava corso all'apertura del procedimento in oggetto.

Ha iniziato con l'escussione dei testi.

Venivano ascoltati i signori Cesare Mainelli e Stefano Passerini (rispettivamente presidente e calciatore della società Frassati Anagni), Damiano Allegretti, Riccardo Ducci, Leonardo Gabrielli, Emiliano Secci (rispettivamente calciatori e dirigenti della Nuova Paliano), relativamente ai fatti accaduti al termine dell'incontro negli spogliatoi, fornendo dichiarazioni univoche e concordanti.

In particolare, affermavano che l'arbitro, dopo aver usufruito delle docce degli spogliatoi della società Nuova Paliano, negava la riconsegna del documento del calciatore Simone Amadio ai dirigenti del Frassati Anagni, pretendendo che lo stesso calciatore andasse a ritirarlo personalmente nel suo spogliatoio; una volta al cospetto dell'arbitro, il calciatore dapprima è stato insultato gravemente e pesantemente, per poi subire una spinta violenta alle spalle, che lo faceva finire contro la porta, facendogli urtare avambraccio e la testa allo stipite della stessa.

Il calciatore Simone Amadio, all'epoca dei fatti tesserato per la società Frassati Anagni, nella stagione 2018/ 2019 non tesserato F.I.G.C., riferiva alla Procura esattamente quanto dichiarato dai precitati soggetti, affermando altresì di essersi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Colferro, dove gli veniva diagnosticato un "Trauma all'avambraccio destro, con escoriazione ecchimotica e trauma cranico", con una conseguente prognosi di 5 giorni s.c..

L'arbitro effettivo Vincenzo Cardone, della Sezione di Roma 2, confermava il referto della gara in argomento, non fornendo alla Procura esaustive giustificazioni sulla sua mancata presentazione a ben quattro convocazioni della Corte Sportiva, negando quanto sopra dichiarato dagli altri soggetti ascoltati.

Alla contestazione del Rappresentante della Procura Federale, circa un'evidente incongruenza tra quanto dichiarato ai Carabinieri nel supplemento di rapporto, confermava di aver ricevuto un pugno dal calciatore Amadio, facendo altresì presente che i Carabinieri non avrebbero riportato

testualmente le sue dichiarazioni, sintetizzandole con quelle di altri testimoni.

La Procura pone in evidenza che l'arbitro non ha chiarito la contraddizione tra quanto scritto nel referto arbitrale e quanto riportato dal medico del Pronto Soccorso, sostenendo che "l'esame obiettivo del Pronto Soccorso è stato incompleto".

La Procura, dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti esaminati, ha evidenziato che emergono responsabilità particolarmente gravi a carico dell'arbitro Vincenzo Cardone, per avere, tra l'altro, reiterato dichiarazioni mendaci in sede di audizione avanti alla Procura Federale e nella richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali, inviata al Presidente A.I.A. della Sezione di Roma 2, omettendo altresì, di presentarsi per quattro volte alle convocazioni disposte dalla Corte Sportiva.

Ed è per tutti questi motivi che la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l'arbitro Vincenzo Cardone, per la violazione dell'art.4, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.40 del Regolamento A.I.A., punti A ed F.

Nella riunione fissata per la discussione del deferimento si presentava il deferito assistito dal rappresentante dell'AIA che negava fermamente ogni addebito sostenendo di averi riportato fedelmente tutto quanto effettivamente accaduto e, in particolare, di non aver mai richiesto che il calciatore Amodio venisse personalmente a riprendere il documento d'identità, di non averlo mai colpito e di aver invece ricevuto dallo stesso i colpi puntualmente descritti nel referto. La Procura Federale chiedeva invece l'affermazione di responsabilità del deferito e la sanzione della sospensione per cinque anni e la preclusione dalla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C..

I fatti di cui al deferimento, oggetto di plurime analisi da parte dapprima della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, della Procura Federale e del Tribunale, possono tranquillamente dirsi come accertati. In particolare sostengono le ragioni del deferimento i documenti cartolari, costituiti dai due referti di pronto soccorso in atti, quello dell'odierno deferito e quello del calciatore Amodio, il rapporto dei Carabinieri intervenuti e le numerose dichiarazioni testimoniali, provenienti da tesserati di entrambe le società contendenti, assolutamente convergenti nella ricostruzione delle fasi immediatamente precedenti al confronto violento avvenuto nello spogliatoio arbitrale tra il deferito, direttore di gara, ed il calciatore Amodio. Tutte le testimonianze convergono sul punto che l'Arbitro Cardone, a causa della mancanza d'acqua nel suo spogliatoio, si era recato nello spogliatoio del Paliano per la doccia ed in quel frangente, restituendo i documenti al dirigente della squadra del Frasassi Anagni, aveva trattenuto solo quello dell'Amodio invitando il dirigente a riferire al calciatore che doveva recarsi personalmente nel suo spogliatoio per averlo in restituzione. Richiesta evidentemente del tutto anomala, contraria al regolamento ed evidente sintomo di un atteggiamento ostile che, alla luce dei successivi eventi, denotava una evidente premeditazione. Non va sottaciuto che proprio alcuni attimi prima della fine dell'incontro vi era stata l'espulsione dell'Amodio che si era lasciato andare a gesti di accesa protesta (per i quali è stato adeguatamente sanzionato nella sede propria) proprio nei confronti dell'Arbitro Cardone. Le testimonianze poi confermano che vi fu certamente un acceso confronto nello spogliatoio arbitrale e che il calciatore Amodio ne uscì malconco tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. I due certificati di pronto soccorso che, per l'Autorità che li redige e le finalità proprie, debbono considerarsi muniti di pubblica fede e non smentibili se non con querela di falso, smentiscono assolutamente la versione resa dal direttore di gara nel suo rapporto infatti il calciatore Amodio riportò lesioni evidenti e visibili, così come accertate in sede di anamnesi prossima dai sanitari, di cui le narrazioni del referto di gara non danno alcuna giustificazione, così come l'Arbitro Cardone non riportò alcuna lesione apprezzabile e visibile in relazione ai colpi che assume aver subito. Il rapporto redatto dai Carabinieri non conforta la ricostruzione operata dall'Arbitro nel rapporto; i militi intervenuti riferiscono di aver trovato sul posto il solo Arbitro Cardone, in quanto sia le squadre che le tifoserie erano andate via, e che lo stesso riferiva di essere stato colpito dal calciatore Amodio con uno schiaffo al volto. Nel rapporto non si dà conto di lesioni visibili sul volto del direttore di gara né che lo stesso manifestasse uno stato di malessere od altri disagi. Le dichiarazioni difensive rese dall'Arbitro, (omissioni nel rapporto dei Carabinieri ed errore dei sanitari) non valgono a smentire quanto emerge chiaramente dagli atti.

L'Arbitro Cardone, infastidito dal comportamento scorretto dell'Amodio che gli era costata l'espulsione dal terreno di gioco, ha cercato con lo stesso lo scontro all'interno del suo stanzino, lo ha violentemente spintonato facendolo urtare contro lo stipite della porta, procurandogli lesioni.

Inoltre, ed è certamente quello più grave, ha riportato nel referto una versione dei fatti palesemente mendace causando, in sede di prime cure, una sanzione assai rilevante per il calciatore. Solo la remissione degli atti alla Procura Federale da parte della Corte Sportiva d'Appello, insospettata dalle palesi incongruenze tra quanto riferito e quanto riportato nel referto di pronto soccorso, ha consentito agli inquirenti di giungere ad una ricostruzione degli occorsi che, a parere del Tribunale, può essere assunta come vera e reale al di là di ogni ragionevole dubbio. Il comportamento del tesserato è stato sicuramente gravissimo in quanto ha negletto i due principali canoni di comportamento arbitrale, l'onestà assoluta nella refertazione dei fatti avvenuti durante ed al termine della gara, e l'osservanza assoluta del regolamento che impone a tutti i tesserati, iniziando proprio dal direttore di gara, di rifuggire da ogni comportamento violento ed aggressivo nei confronti di ogni protagonista dell'evento sportivo. Ciò non di meno la sanzione richiesta dalla Procura Federale, preclusiva ad ogni ipotesi di recupero e resipiscenza del tesserato, appare eccessiva, anche in rapporto alla lunga carriera arbitrale del Cardone e del successivo impegno per l'Associazione arbitrale. Appare quindi congruo adeguare la sanzione in termini sicuramente afflittivi ma che consentiranno al tesserato di rimanere, una volta scontata la sanzione, nei ranghi federali.

Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

Di ritenere il deferito Cardone Vincenzo responsabile degli addebiti regolarmente a lui ascritti e, per l'effetto, di sanzionarlo con la sospensione di 3 anni.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

73) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ALESSIO DI CURZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO 2000, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL COMUNICATO UFFICIALE N.1, SEZIONE 2,1 - LETTERA F DEL S.G.S., PUBBLICATO IL 2 LUGLIO 2018 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO 2000, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, delegato il Sostituto Procuratore Federale avv.to Marco Stefanini per la fase requirente;

letti gli atti della attività d'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del signor Giancarlo Di Curzio, il quale svolge attività di allenatore per la ASD Atletico 2000, senza la relativa abilitazione del Settore Tecnico".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti, alla quale è seguita l'istanza di adesione al rito ex art.32 sexies del C.G.S. da parte dei signori Giancarlo Di Curzio e Fabio Tabanelli.

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta, la Procura ha acquisito vari atti, tra i quali assumono particolare rilevanza in particolar modo la nota dell'A.I.A.C. Sezione regionale Lazio del 22/10/2018, con la quale evidenzia l'ipotesi di violazione delle norme regolamentari ascrivibili al signor Giancarlo Di Curzio, il quale sprovvisto del titolo abilitativo svolgeva la funzione di allenatore per la società Atletico 2000, per la categoria Under 15 Regionale Eccellenza, essendo tesserato per la predetta società in qualità di dirigente accompagnatore.

Acquisiva anche audizioni di calciatori, presidente della società, dirigenti nonché del tecnico Fabio Tabanelli.

Da tutto quanto sopra riportato è emerso per stessa ammissione del dirigente accompagnatore, che lo stesso veniva indicato nella distinta della gara del 3 marzo 2019 come allenatore, mentre in tutte le gare dal 16 settembre 2018 al 24 febbraio 2019, ed in quella del 10 marzo 2019, quale dirigente o massaggiatore, con la presenza del tecnico Tabanelli.

La Procura ha potuto verificare dall'archivio del Settore Tecnico che la posizione del tecnico Tabanelli è regolare, in quanto correttamente iscritto nei ruoli, e risulta regolarmente tesserato per la società Atletico 2000, per la stagione sportiva 2018/19.

La Procura, ha altresì esaminato le audizioni di tre calciatori della società Atletico 2000, i quali ammettevano che Giancarlo Di Curzio svolgeva attività di tecnico a favore della squadra Under 15 Regionale Eccellenza.

Il Presidente della società Alessio Di Curzio ammetteva che il dirigente Giancarlo Di Curzio svolgeva la funzione di allenatore, pur essendo sprovvisto del titolo specifico.

Il signor Giancarlo Di Curzio confermava quanto sopra, ed evidenziava il rapporto che aveva con il tecnico Tabanelli, dichiarando che l'allenatore doveva essere lui, ma che nelle distinte veniva inserito il nominativo del tecnico, pur non essendo lo stesso presente.

Il signor Tabanelli, pur ammettendo quanto detto dal dirigente, assumeva di non essere a conoscenza della mancata abilitazione di tecnico dello stesso e che, pertanto, considerava regolare l'indicazione di allenatore riportata nelle distinte di gara.

Alla luce di quanto indicato, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società Atletico 2000, signor Alessio Di Curzio, per violazione delle norme regolamentari riportate in epigrafe, per aver consentito ed autorizzato il dirigente della società Giancarlo Di Curzio, sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore e la società

Atletico 2000, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Il giorno 18.06.2020, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale.

Per la Procura Federale era presente l'Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale insisteva nel deferimento del proc. 73 2019/2020 per le seguenti sanzioni:

- mesi 5 di inibizione per il giocatore Alessio Di Curzio;
- euro 700,00 di ammenda per la Società ASD Atletico 2000.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte, per aver consentito ed autorizzato il dirigente della società Giancarlo Di Curzio, sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore della società ASD Atletico 2000, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. e, per l'effetto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Di Curzio Alessio, inibizione per 3 mesi;
- ASD Atletico 2000, ammenda di Euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

77) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALDO MALTESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SVS ROMA E DELLA SIG.RA RITA BERNARDINI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. ACADEMY SVS ROMA, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL'ART.5, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART.21, DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA E A.S.D. ACADEMY SVS ROMA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti dell'attività d'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamenti in merito alla condotta delle squadre SVS Roma e Academy SVS Roma le quali, militanti entrambe nel campionato Allievi Provinciali U17, girone D, sembrerebbero, a detta dell'esponente, riconducibili ad un'unica società, avendo lo stesso logo, stesso impianto, stessa sede e medesimo abbigliamento per i tesserati, riportante il marchio SVS".

Vista la documentazione acquisita;

esaminata l'attività istruttoria espletata dall'ufficio;

letta la relazione di indagine;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

letta la memori a difensiva del 7 febbraio 2020, prodotta dal legale difensore nell'interesse dei due deferiti, in cui segnala la tardività della notifica delle CCI, invocando i termini imposti dall'art.123, comma 1 del nuovo C.G.S. e, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura, che solleverebbero gli incolpati dalle responsabilità di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

La Procura ha rilevato che le eccezioni della difesa degli incolpati sono infondate, in quanto il C.G.S. applicabile alla fattispecie è quello previgente, che non prevedeva la perentorietà dei termini; peraltro, la notifica delle conclusioni della CCI era stata richiesta già da luglio 2019, con esito negativo, e solo dopo ricerche sulla residenza degli incolpati, la notifica era andata a buon fine a gennaio 2020.

Alla luce delle premesse di cui sopra, la Procura osserva quanto segue:

le fonti di prova acquisite si basano sui seguenti documenti;

fogli di censimento delle due società;

verbali di audizione dei due incolpati;

due verbali di audizione di Piacentini; i verbali di Audisio, Astolfi, Anile e Di Natale.

Aldo Maltese, per aver contribuito, o consentito e comunque aver partecipato, anche indirettamente, alla costituzione di altra società sportiva, denominata ASD Academy SVS Roma e formalmente presieduta dalla coniuge Rita Bernardini, avente sede legale presso la stessa sede dell'ASD SVS Roma, ovvero presso la sua residenza ed abitazione anche della coniuge sig.ra Bernardini Rita; detta seconda società, denominata ASD Academy SVS Roma è evidentemente e sostanzialmente riconducibile al controllo dello stesso sig. Maltese Aldo.

Rita Bernardini, all'epoca dei fatti risalenti alla stagione sportiva 2018/ 2019 presidente e legale rappresentante della ASD Academy SVS Roma, per aver partecipato alla costituzione di detta società sportiva, avente sede legale presso la stessa sede della ASD SVS Roma, ovvero presso la residenza del coniuge sig. Aldo Maltese, società che, benché formalmente presieduta dalla sig.ra Bernardini, è sostanzialmente riconducibile al controllo del coniuge sig. Aldo Maltese.

La Procura, ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione delle norme federali riportate in oggetto, ha deciso di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Aldo Maltese e la sig.ra Rita Bernardini nonché le due società dai predetti rappresentate, per responsabilità oggettiva e diretta, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Facevano pervenire memoria difensiva tutti i deferiti nella quale sollevavano innanzitutto eccezione di decadenza dall'azione disciplinare a carico della Procura Federale.

Infatti, a parere dei deferiti, tra l'atto di conclusione delle indagini coincidente con la relazione finale dell'incaricato delle stesse e la comunicazione dell'avviso di conclusione indagini agli interessati era intercorso un lasso di tempo intollerabile, ben più lungo di quello previsto dal regolamento, il

che faceva decadere la Procura Federale dalla facoltà di proseguire gli atti di deferimento.

Nel merito, in ogni caso, il deferimento era infondato in quanto la contestazione a carico dei due presidenti e delle rispettive società si basava su di una ipotesi, pericolo di alterazione del risultato del girone a cui erano iscritte le due squadre, mai concretizzatasi.

Anzi la gara che aveva visto contrapposte le due società era stata assai accesa, caratterizzata da ammonizioni ed espulsioni, il che rendeva del tutto infondato il sospetto a carico delle due compagini.

Il dato cartolare escludeva qualsiasi sovrapposizione tra le due società che avevano autonoma compagine societaria ed autonoma struttura organizzativa e contabile.

Nella riunione fissata per la discussione del deferimento la Procura Federale richiedeva l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e per l'effetto di irrogare agli stessi la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 per le due società e dell'inibizione di sei mesi a carico dei due presidenti.

I deferiti insistevano per le censure di rito e di merito e chiedevano il proscioglimento.

Ritiene il Tribunale che la non colpevolezza dei deferiti emerga dagli atti e quindi si debba giungere ad una decisione nel merito trattandosi di pronuncia più favorevole ai deferiti, rispetto a quella di decadenza dell'azione disciplinare pur invocata a difesa.

Infatti il deferimento contesta ai due dirigenti e, di conseguenza, alle due società di cui sono presidenti, di aver creato una fittizia duplicazione delle due società che sono restatesi però sostanzialmente unite sotto il controllo del presidente della ASD SVS Roma Aldo Maltese.

Ritiene il collegio che, nella specie, ci si debba, innanzitutto ancorare al dato cartolare da cui emerge chiaramente che, a seguito di una sovrabbondanza di calciatori tesserati della stessa classe di età, alcuni dirigenti della società SVS Roma decisero di fondarne una nuova, denominata SVS Roma Accademy, per dar modo ai giovani non utilizzabili dalla prima di poter comunque disputare un campionato agonistico regolare.

L'intento non appare certo riprovevole, anzi assolutamente commendevole, in quanto volto a far praticare attività nell'ambito federale a dei giovani tesserati che, altrimenti, rischiavano di esserne esclusi o comunque emarginati.

Nei fatti la nuova società, dopo essersi regolarmente affiliata, tesserò un certo numero di calciatori della prima e partecipò al campionato.

Dai documenti emerge che la nuova società ha avuto una compagine dirigenziale e tecnica del tutto diversa ed autonoma rispetto alla prima e l'unico punto di contatto poteva essere considerato quello della identità della sede sociale che, però, si badi bene, è la casa di residenza dei due presidenti che sono coniugi.

Il fatto che il presidente della seconda società sia la moglie del presidente della prima non trova alcun impedimento, ovviamente, nel regolamento che non vieta certo che parenti, affini o coniugi partecipino quali tesserati a due società diverse, anzi la Federazione vede di buon occhio, e non potrebbe essere altrimenti, l'incremento del numero dei dirigenti di società con l'abbattimento di ogni discriminazione o differenziazione di genere.

Resta solo da vedere se, concretamente, si sia verificata l'ipotesi di controllo occulto da parte della società più vecchia nei confronti di quella appena costituita, o viceversa.

Dagli atti, al di là di queste coincidenze nella sede sociale, e rapporti personali tra dirigenti nulla emerge di concreto, ricordando che la sede legale delle società giovanili e dilettantesche, spesso risiede formalmente nell'abitazione di qualche dirigente, per assicurare il recapito di atti e corrispondenza, e la sede operativa è invece presso il campo sportivo, cosa che è accaduta anche nella circostanza, in quanto le due società usufruiscono dello stesso impianto sportivo, non di proprietà.

Neppure si dà luogo ad una analisi dei sospetti adombrati dal denunciante, sulla cui identità si debbono nutrire forti dubbi in quanto il nominativo utilizzato non corrisponde ad alcun soggetto tesserato, sulla potenziale alterazione del campionato giovanile a cui hanno partecipato, nello stesso girone, le due società in quanto la gara che le ha viste contrapposte è stata caratterizzata da numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara e da un andamento nel punteggio che fa ritenere assolutamente esclusa qualsiasi ipotesi di alterazione concordata del risultato della gara.

I deferiti vanno quindi prosciolti nel merito e non si procede quindi all'analisi dell'eccezione preliminare sul rito, in quanto, come si è detto è interesse dei deferiti giungere ad una più

favorevole pronuncia di proscioglimento rispetto a quella di improcedibilità del deferimento.
Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

Di prosciogliere integralmente tutti i soggetti deferiti.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
LIVIO ZACCAGNINI

74) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA POL.D. CENTRO GIANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.26, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta violenta posta in essere dai propri sostenitori, al termine della gara CVN Casal Bernocchi/ Pol.D. Centro Giano del 22 aprile 2018, valevole per il campionato di Prima Categoria del C.R. Lazio".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata, a cui la società non ha dato alcun riscontro.

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lazio, nell'udienza dell'11/7/2019, affermava la responsabilità dei deferiti, condannando i signori Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto alla sanzione di 4 giornate di squalifica ciascuno, ed alla società CVN Casal Bernocchi l'ammenda di euro 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva, rinviando gli atti alla Procura Federale per l'eventuale responsabilità della società Centro Giano, per il comportamento dei propri sostenitori in relazione ai fatti oggetto del deferimento.

La Procura Federale, alla luce di quanto sopra, instaurava un nuovo procedimento.

Esaminava il contenuto della motivazione dell'Organo Giudicante, in cui assumeva che la colluttazione sarebbe stata originata da vecchi dissapori tra i due nuclei familiari, risalenti ad un precedente incontro tra le due squadre, tanto da evidenziare come l'episodio poteva essere inquadrato in uno scontro tra opposti sostenitori in occasione di una partita di calcio, quindi evento rilevante per l'ordinamento sportivo.

La Procura, acquisita ed esaminata la documentazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma, ha accertato che appaiono meritevoli di una dovuta riflessione sul piano probatorio.

La Procura ha posto in evidenza che in entrambi gli atti le parti procedenti, seppur divergendo sulla dinamica degli accadimenti, concordavano univocamente sulla circostanza che l'episodio in argomento era intervenuto a causa di una precedente aggressione, in occasione dell'incontro di calcio Centro Giano/ CVN Casal Bernocchi, disputatosi nella stagione precedente 2017/ 2018, così evidenziando come il fatto possa essere legittimamente ascrivibile alla fattispecie della norma regolamentare indicata in oggetto.

Per tale motivo la Procura ha inteso deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, la Pol.D. Centro Giano, per la violazione dell'art.26, comma 1 del C.G.S., in quanto due sostenitori, in data 22 aprile 2018, al termine della gara sopra riportata, alla quale avevano assistito, partecipavano nelle aree esterne o immediatamente adiacenti dell'impianto sportivo, ad una rissa in cui erano coinvolti quattro sostenitori della società CVN Casal Bernocchi, così complessivamente determinando un pericolo all'incolumità pubblica, nonché lesioni fisiche ad alcune persone coinvolte.

All'udienza del 25.06.2020 era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità della società deferita e, per l'effetto, che la stessa fosse sanzionata come segue:

- Pol.D. Centro Giano, ammenda di euro 500,00, per responsabilità oggettiva.

Il Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati

dall'istruttoria e dalle indagini espletate dalla Procura.

Non si riscontrano, dagli atti del fascicolo, elementi sufficienti e validi che possano portare ad un proscioglimento dei deferiti ma si ritiene invece di poter lievemente rivisitare l'entità delle richieste di sanzione avanzate dalla Procura, per parametrarle a fatti e situazioni analoghe.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società Pol.D. Centro Giano responsabile delle violazioni ascritte e di irrogare alla stessa l'ammenda di Euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 2 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

89) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRANDA TYLER DON, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ USD ARCE 1932, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, deferisce al Tribunale Federale Territoriale del Lazio, per responsabilità oggettiva, la Società Usd Arce 1932 ex art. 6 comma 2 del CGS, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Miranda Tyler Don.

Tutto nasce dall'attività di indagine espletata dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare avente ad oggetto le dichiarazioni del Sig Miranda Tyler Don, il quale in occasione del tesseramento con la USD Arce 1932 dichiarava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera. Nel corso del suddetto procedimento sono state acquisiti i seguenti documenti:

Mail della Federazione calcio canadese dalla quale si evinceva che il calciatore Miranda Tyler Don era stato tesserato presso una Società alla stessa affiliata;

Dichiarazione del predetto calciatore in occasione del tesseramento con la Usd Arce 1932, con la quale affermava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera;

Richiesta di tesseramento presentato dalla Società USD Arce in data 20/11/2019;

Revoca datata 28/11/2019 del tesseramento del calciatore in questione con la Società Usd Arce 1932, ex art. 42, comma 1 lett. a delle NOIF;

memoria illustrativa della Società coinvolta con la quale evidenziava di essersi attivata per sospendere l'attività agonistica del calciatore e di averne richiesto, prontamente, la revoca del tesseramento.

Ritenuto, pertanto, dallo svolgimento delle attività di indagini, che il Sig. Miranda Tyler Don presentava, per la stagione sportiva 2019-2020, una richiesta di tesseramento per la Usd Arce 1932, basata su dichiarazioni mendaci, con violazione dell'art. 4, comma 1 del CGS, in relazione agli artt.32, comma 2 del CGS e 40, comma 6 delle NOIF;

ritenuto, altresì, che dal descritto comportamento, ascrivibile al Sig. Miranda Tyler Don, tesserato per la Società in oggetto, derivi per la stessa la responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2.

Tutto ciò premesso la Procura Federale

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, nonché l'art. 125 del CGS

deferisce al Tribunale Federale Territoriale del Lazio

il calciatore Miranda Tyler Don, ex art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 32, comma 2 del CGS e 40, comma 6 delle NOIF;

la Società Usd Arce 1932 ex art. 6, comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva a seguito della condotta posta in essere dal proprio calciatore.

Alla riunione indetta il giorno 2 luglio 2020 presso il Tribunale Federale Territoriale sono presenti per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Avagliano, mentre per la società deferita nessuno compare.

La Procura Federale insiste nell'atto di deferimento, avanzando a carico dei deferiti le seguenti proposte di sanzione:

- la squalifica di n. 4 giornate al Sig. Miranda Tyler Don;
- l'ammenda di Euro 500,00 a carico della società USD ARCE 1932.

La società deferita faceva pervenire memorie difensive, con le quali deduceva che la ARCE USD, in maniera del tutto autonoma e parallela rispetto all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., a seguito

di ricerche ed indagini poste in essere dal proprio Segretario Giorgio Germani, procedeva a denunciare essa stessa il potenziale tesseramento all'estero del calciatore Miranda Tyler Don, chiedendo in autotutela la revoca del tesseramento stesso.

Sottolineava, dunque, la totale estraneità della deferita rispetto alla vicenda in questione, evidenziando, altresì, l'assoluta buona fede della società per le violazioni ascritte.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutati con attenzione gli atti e le argomentazioni prospettate dalle parti, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto del comportamento fattivo della società e della buona fede di quest'ultima, che tuttavia non esclude l'ascrivibilità in capo alla stessa della condotta a titolo di responsabilità oggettiva.

Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di comminare la squalifica per n.3 giornate al sig. Miranda Tyler Don nonché l'ammenda di euro 100,00 a carico della società USD Arce 1932.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

90) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA' AC CITTAREALE ASD, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, deferisce al Tribunale Federale Territoriale del Lazio, per responsabilità oggettiva, la Società AC Cittareale ex art. 6, comma 2, del CGS, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Rodriguez Cisneros Wualdir Merling.

Tutto nasce dall'attività di indagine espletata dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare avente ad oggetto le dichiarazioni mendaci del calciatore Rodriguez Cisneros Wualdir Merling, il quale, in occasione del tesseramento con la AC Cittareale Asd, dichiarava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera.

Nel corso del suddetto procedimento sono stati acquisiti i seguenti documenti:

Mail della Federazione calcio peruviana dalla quale si evinceva che il calciatore Rodriguez Cisneros Wualdir Merling era stato tesserato presso una Società alla stessa affiliata;

Dichiarazione del predetto calciatore, resa in data 29/08/2018, in occasione del tesseramento con la AC Cittareale, con la quale affermava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera;

Il foglio di censimento della AC Cittareale per la stagione 2018/2019;

La revoca, datata 02/09/2019, del tesseramento del calciatore in questione con la Società AC Città Reale.

Ritenuto, pertanto, dallo svolgimento dell'attività di indagine, che il Sig. Rodriguez Cisneros Wualdir Merling presentava, per la stagione 2018-2019, una richiesta di tesseramento per la AC Cittareale, basata su una dichiarazione mendace, con violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF;

ritenuto, altresì, che dal descritto comportamento, ascrivibile al Sig. Rodriguez Cisneros Wualdir Merling, tesserato per la Società Cittareale, deriva per quest'ultima Società, la responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2,

Tutto ciò considerato, la Procura Federale

vista la proposta avanzata dal Sostituto Procuratore Federale, nonché l'art.125 del CGS,

deferisce al Tribunale Federale del Lazio

la società AC Cittareale Asd per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del CGS.

Alla riunione indetta il giorno 2 luglio 2020 presso il Tribunale Federale Territoriale sono presenti per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Avagliano, mentre per la società deferita è presente l'Allenatore, Sig. Giovanni Masci.

La Procura Federale insiste nell'atto di deferimento, avanzando a carico della società deferita la richiesta di sanzione di Euro 300,00 di ammenda.

Il Sig. Masci prende la parola e precisa che la società, dopo aver tesserato il calciatore Rodriguez Cisneros Wualdir Merling, riceveva da parte della Federazione la revoca del tesseramento, dal momento che il predetto giocatore risultava aver già giocato in Perù.

A seguito di ciò, il calciatore veniva subito fermato dalla società e mai schierato in campo.

Il Sig. Masci aggiunge che il calciatore non parlava italiano e per tale ragione probabilmente non ha compreso il significato di quanto firmato nel modulo, allorquando ha dichiarato di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera.

Il Sig. Masci ammette in sostanza l'errore commesso dalla società nel tesseramento del calciatore, evidenziando tuttavia la totale buona fede della stessa, che si è subito premurata di non far giocare il predetto calciatore non appena ricevuta la comunicazione di revoca del tesseramento da parte della Federazione.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutate con attenzione le argomentazioni prospettate dalle parti, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale possa essere lievemente ridimensionata.

A tale valutazione si perviene in considerazione del fatto che, nonostante siano state sbagliate le modalità del trasferimento da parte della deferita, il giocatore, comunque, non ha mai giocato,

tenuto, altresì, conto della buona fede riscontrata in capo alla deferita, che tuttavia non esclude l'ascrivibilità in capo alla stessa della condotta a titolo di responsabilità oggettiva.
Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società AC Cittareale ASD responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionare la stessa con l'ammenda di euro 100,00.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli